

Trasferimenti dei magistrati (sulla netta distinzione tra trasferimenti per incompatibilità ambientale dei magistrati e trasferimenti disciplinari e sull'impossibilità di utilizzare, al fine di valutare l'accogliibilità della domanda di trasferimento, le medesime ragioni che sorreggerebbero l'esercizio dell'uno o dell'altro potere di trasferimento, ed in particolare del potere di trasferimento disciplinare).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV - sentenza 15 aprile 2014, n. 1831 - Pres. Giaccardi, Est. Forlenza - Marsella (Avv. Cerceo) c. Consiglio superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia (Avv. Stato Noviello) e Tracanna ed altri (nc.) - (riforma T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, n. 5255 del 2012).

1-2. Pubblico impiego - Magistrati - Trasferimenti - Trasferimento per incompatibilità ambientale e trasferimento disciplinare - Differenze - Valutazione dell'accogliibilità della domanda di trasferimento - Riferimento a fatti che potrebbero dar luogo al trasferimento disciplinare - Impossibilità - Fattispecie.

1. In materia di trasferimento dei magistrati, il legislatore, con la riforma operata dall'art. 26 del D.L.vo 23 febbraio 2006 n. 109 (che ha profondamente modificato il testo dell'originario art. 2 del R.D.L.vo 31 maggio 1946 n. 511), ha tracciato una netta linea di demarcazione tra trasferimento per incompatibilità ambientale ed il trasferimento quale conseguenza di condotte aventi rilievo disciplinare (come sanzione accessoria e come misura cautelare). Da ciò deriva che non possono essere utilizzate, al fine di valutare l'accogliibilità della domanda di trasferimento di un magistrato, le medesime ragioni che sorreggerebbero l'esercizio dell'uno o dell'altro potere di trasferimento, ed in particolare del potere di trasferimento "disciplinare" (1).

2. E' illegittimo il provvedimento di diniego di trasferimento di un magistrato motivato sulla base di considerazioni che attengono a fatti aventi rilevanza disciplinare e che solo in quest'ultima sede possono legittimare, sussistendone le ragioni, l'esercizio del potere di trasferimento (2).

(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 giugno 2011, n. 3587, secondo cui "l'intera materia dei trasferimenti coattivi dei magistrati va letta alla luce del principio di inamovibilità sancito dall'art. 107 Cost., in base al quale gli stessi magistrati possono essere trasferiti di sede senza il loro consenso solo per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario".

Ha osservato in particolare la sentenza in rassegna che, nel caso di trasferimento dei magistrati, si è in presenza della seguente alternativa: o ricorrono situazioni oggettive ed incolpevoli, ed allora il CSM motivatamente potrà disporre il trasferimento d'ufficio del magistrato per incompatibilità ambientale, ovvero ricorrono situazioni aventi rilevanza disciplinare, ed allora l'esercizio del potere di trasferimento deve intervenire, in una delle sue possibili declinazioni (quale sanzione o quale misura cautelare), appunto in sede disciplinare, in esercizio di un potere tipico conferito dal legislatore, e nel rispetto delle garanzie riconosciute dall'ordinamento all'incolpato.

Infatti, con la novella del 2006, il legislatore ha inteso superare la originaria configurazione "ibrida" della procedura ex art. 2, r.d.lgs. n. 511 del 1946, tracciando una demarcazione netta tra i trasferimenti che conseguono a veri e propri procedimenti disciplinari e i trasferimenti amministrativi.

(2) Nella specie le ragioni addotte per negare il trasferimento erano relative che i fatti richiamati a sostegno del diniego di trasferimento "hanno avuto e continuano ad avere vasta e negativa risonanza negli ambienti forensi e giudiziari dell'intero distretto " e che "per le dimensioni del distretto e la grossa

diffusione a livello regionale delle notizie di stampa, l'incompatibilità del magistrato deve ritenersi non limitata al circondario, ma estesa all'intero distretto".

Secondo la sentenza in rassegna, si trattava di ragioni che attengono a fatti aventi rilevanza disciplinare e che in tale sede possono legittimare, sussistendone le ragioni illustrate con congrua motivazione, l'esercizio del potere di trasferimento.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/cds_2014-04-15.htm

Legislazione: [DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2006, n. 109 \(in G.U. n. 67 del 21 marzo 2006 - in vigore dal 19 giugno 2006\) - Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f\), della legge 25 luglio 2005, n. 150.](#)



* Inizio pagina